

COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

VIA SANTA VERONICA 5 08028 OROSEI

AVVISO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune, con la deliberazione n° 70 del 20/12/2021 del Consiglio Comunale, ha istituito dall'anno 2022 l'imposta di soggiorno ed ha stabilito di applicarla secondo le modalità e i termini definiti dal Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Cos'è l'imposta di soggiorno

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'articolo 4, ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

A chi si rivolge

Ospiti

L'Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva così definita all'art. 2 del Regolamento Comunale. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva

L''imposta è dovuta per il solo periodo tra il 15 Aprile ed il 15 ottobre.

- Strutture ricettive
 - I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 del Regolamento Comunale sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020, n. 77, ha introdotto importanti modifiche sul ruolo del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all'articolo 180, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi", ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura.

Accedere al servizio

Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità, esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura del materiale informativo istituzionale.

Esclusioni ed esenzioni

- 1. **ESENZIONI** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Orosei;
 - b) Coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate nel Comune di Orosei in periodi diversi da quelli compresi tra il 15 aprile e il 15 ottobre;
 - c) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno d'età;
 - d) I portatori di handicap non autosufficienti;
 - e) Gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino ad un massimo di una persona per assistito;
 - f) Gli autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di almeno 25 persone nel numero di n.1 autista e n. 1 accompagnatore per gruppo;
 - g) Gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggiano in strutture ricettive ubicate nel comune di Comune di Orosei;
 - h) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
 - i) In caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
 - j) Gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Orosei;

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere da d) a i) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'idonea dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e lo status che dà luogo all'esenzione. In particolare:

- Per le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) la dichiarazione, rilasciata dall'accompagnatore, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'assistente e dell'assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest'ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla;
- Per le esenzioni di cui alla lettera f) la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del ruolo ricoperto dal beneficiario ed il numero delle persone accompagnate;
- Per le esenzioni di cui alla lettera g) i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio ed il numero dei giorni interessati dall'attività lavorativa;
- Per le esenzioni di cui alla lettera h) i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa ed il periodo di lavoro previsto da contratto;
- Per le esenzioni di cui alla lettera i) i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l'evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.

È facoltà degli interessati presentare, in luogo delle suddette autocertificazioni, copia dei relativi certificati attestanti lo status che dà luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

2. RIDUZIONI della tariffa del 30% nei confronti:

- a) Gruppi scolastici che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 5;
- b) Gli sportivi di età inferiore a 16 anni componenti di gruppi sportivi partecipanti a tornei o gare;
 - La riduzione di cui alla lettera a) è subordinata alla presentazione di specifica attestazione da parte del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
 - La riduzione di cui alla lettera b) è subordinata alla presentazione di specifica attestazione della Federazione sportiva di appartenenza;
- Le riduzioni tariffari non sono cumulabili.

Affinché l'ospite dichiari quali sono le eventuali esenzioni o riduzioni a cui può avere diritto il gestore della struttura ricettiva deve mettere a disposizione l'apposita modulistica. Il modulo dev'essere compilato dall'ospite.

Solo in sede di prima applicazione per l'anno 2022, in deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina della imposta di soggiorno, l'imposta non si applica a tutti quei viaggiatori che alla data del 20.12.2021 abbiano già concluso un contratto di servizi turistici (con pernottamento) con una struttura ricettiva (individualmente o tramite tour operator o soggetto intermediario) situata nel Comune di Orosei.